

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA COMUNITA' MONTANA MONTE ROSA**  
**BANNIO ANZINO-CALASCA CASTIGLIONE-CEPPO MORELLI-VANZONE CON SAN CARLO**  
**- RELAZIONE DESCRITTIVA E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE -**

RELAZIONE DESCRITTIVA .....	3
1. _____ PREMESSA.....	3
2. _____ SIGNIFICATO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	4
<b>2.1 I DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE QUADRO .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2 D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997 .....</b>	<b>5</b>
2.2.1 <i>Valori limite assoluti di immissione</i> .....	6
2.2.2 <i>Valori limite di emissione</i> .....	6
2.2.3 <i>Valori di qualità</i> .....	7
2.2.4 <i>Valori di attenzione</i> .....	7
<b>2.3 ADEMPIMENTO A CARICO DEL COMUNE AI SENSI DELLA "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO"..</b>	<b>8</b>
3. _____ PRINCIPI METODOLOGICI PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI ZONIZZAZIONE .	9
<b>3.1 ELEMENTI UTILI ALL'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI (EX. L.R 52/00) .....</b>	<b>11</b>
<b>3.2 INSERIMENTO DELLE FASCE "CUSCINETTO" E DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DEI</b> <b>TRASPORTI.....</b>	<b>13</b>
<b>3.3 NOTE SULL'INSERIMENTO DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE .....</b>	<b>14</b>
<b>3.4 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE,</b> <b>OPPURE ALL'APERTO .....</b>	<b>15</b>
4. _____ RAPPORTI CON LE ZONIZZAZIONI ACUSTICHE DEI COMUNI CONFINANTI.....	16

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLA COMUNITA' MONTANA MONTE ROSA**  
**BANNIO ANZINO-CALASCA CASTIGLIONE-CEPPO MORELLI-VANZONE CON SAN CARLO**  
**- RELAZIONE DESCRITTIVA E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE -**

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE .....	17
A.   PREMESSA.....	17
B.   OBBLIGHI E COMPETENZE DEL COMUNE.....	17
C.   ATTIVITÀ E LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE IN AMBIENTI ESTERNI ED IN AMBIENTI ABITATIVI.....	19
D.   VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI (D.P.C.M. 5/12/1997)...	21
E.   VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (L. 447/95, ART. 8, COMMA 3) .....	22
F.   VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO (L. 447/95, ART. 8, COMMI 4-6) .....	22
G.   LUOGHI D'INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO .....	25
H.   REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE.....	26
I.   ESERCENTI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.....	26
L.   ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.....	27
M.   MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO .....	28
N.   ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO .....	30

## RELAZIONE DESCRITTIVA

### **1. PREMESSA**

La presente Relazione Descrittiva ed il Regolamento di Attuazione sono a corredo della cartografia relativa al Piano di classificazione Acustica del territorio della Comunità Montana Monte Rosa, redatto in veste definitiva.

Tale elaborato è stato redatto ai sensi della Legge Quadro 447 del 26 ottobre 1995, della L.R. 52 del 20 ottobre 2000 e del Decreto di Giunta Regionale n° 85-3802 del 6 agosto 2001.

Il lavoro svolto si è articolato in più fasi, dettagliatamente descritte di seguito, il cui risultato finale è stato quello di attribuire ad ogni porzione di territorio della Comunità Montana Monte Rosa, quindi dei relativi Comuni di competenza, i limiti definiti dalla Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997 in riferimento all'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore, con l'obiettivo di garantire livelli di inquinamento acustico compatibili con la destinazione d'uso e le attività umane svolte nei diversi settori territoriali.

Il supporto di base da cui è stato possibile procedere al processo di classificazione acustica è la cartografia predisposta dal Tecnico Urbanista, ovvero la carta di destinazione d'uso del suolo; ovviamente, in questa fase preliminare, è possibile che quanto predisposto possa subire lievi variazioni in funzione di eventuali osservazioni da parte dell'Amministrazione Comunale. L'intento di tale lavoro è:

- conoscere le principali cause di inquinamento acustico presenti sul territorio comunale;
- prevenire il deterioramento di zone non inquinate dal punto di vista acustico;
- risanare le zone dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale che potrebbero comportare effetti negativi sulla salute della popolazione residente;
- coordinare la pianificazione generale urbanistica del proprio territorio con l'esigenza di garantire la massima tutela della popolazione da episodi di inquinamento acustico;
- valutare gli eventuali interventi di risanamento e di bonifica da mettere in atto in relazione al punto precedente, nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.

## **2. SIGNIFICATO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Con la promulgazione del D.P.C.M. 01/03/1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*", la zonizzazione acustica del territorio comunale assume il ruolo di strumento base su cui si articolano i provvedimenti legislativi in materia di protezione dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico. Il significato di tale strumento legislativo è quello di fissare dei limiti per il rumore tali da garantire le condizioni acustiche ritenute compatibili con i particolari insediamenti presenti nel territorio considerato.

Quest'adempimento è dunque l'operazione preliminare e necessaria per garantire la possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti dal provvedimento legislativo stesso.

La "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*" 26 ottobre 1995 n° 447, attuale riferimento legislativo in materia di tutela ambientale dall'inquinamento acustico, perfeziona le regole di applicazione dello "strumento" classificazione acustica e richiede alle Regioni di definire con legge "*i criteri in base ai quali i comuni (...) procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni*". Sono inoltre stabiliti i termini per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale. Il nuovo provvedimento legislativo in materia di inquinamento acustico amplia anche la portata di applicazione della zonizzazione, essendo essa incidente sui limiti di nuove grandezze fisiche indicatrici del disturbo e dei danni alla salute (valori limite di emissione, valori di attenzione e valori di qualità).

Lo schema a "decreti attuativi" della Legge Quadro determina l'attuale situazione di limitata definizione su come elaborare una zonizzazione acustica, che fra le sue finalità prevede proprio la valorizzazione del territorio attraverso la preservazione della quiete dei luoghi attraverso una scelta oculata dei limiti ammessi per il rumore.

In Piemonte, dopo la pubblicazione della recente Legge Regionale 52/2000, sono state emanate, con D.G.R. n. 85-3802 del 6/8/2001, le linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale (art. 3 comma 3 lett. A - L.R. 52/2000).

L'approccio al lavoro si è basato principalmente su due strategie: da una parte si è puntato alla conoscenza delle specifiche problematiche territoriali, dall'altra sono state

attentamente valutate le possibilità di una pianificazione acustica ed urbanistica capace di guardare allo sviluppo futuro del territorio in senso ambientale, senza peraltro ostacolare le possibilità di sviluppo delle attività produttive.

Questo secondo passaggio, di grande importanza, è stato possibile attraverso un'attenta analisi delle problematiche acustiche esistenti (infrastrutture, attività produttive, etc.) e delle problematiche urbanistiche. Nel seguito del presente documento vengono illustrate nel dettaglio le diverse fasi dell'attività di lavoro eseguite.

## **2.1 I decreti attuativi della Legge Quadro**

Tra i decreti promulgati sono di interesse il D.P.C.M. 14/11/1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" ed il D.M. 16/03/1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*", tralasciando ovviamente quelli inerenti il traffico aeroportuale e ferroviario che non interessano il territorio comunale in esame.

Il primo di questi provvedimenti, che sarà meglio sviluppato nel paragrafo seguente, introduce le definizioni delle diverse classi acustiche (le stesse già riportate nel D.P.C.M. 01/03/1991) e soprattutto il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e delle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1 della L. 447/95. Questi settori si "sovrappongono" alla zonizzazione acustica "generale", determinando, di fatto, delle zone di "deroga parziale" ai limiti per il rumore prodotto dalle infrastrutture stesse.

Il D.M. 16/03/1998 non fornisce indicazioni specifiche su come effettuare una classificazione acustica, ma costituisce una base culturale indispensabile per il progettista, in quanto specifica le tecniche da adottare per valutare i livelli di inquinamento acustico che dovranno essere poi comparati con i limiti di area stabiliti in fase di zonizzazione acustica.

## **2.2 D.P.C.M. 14 Novembre 1997**

Di particolare interesse per quanto attiene il contenimento dell'inquinamento acustico è il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e, della legge 26 ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

In tale disposto legislativo sono dettagliatamente definiti i limiti acustici di riferimento per le varie zone in cui il territorio deve essere suddiviso con la zonizzazione acustica; i valori limite previsti dalla legge sono riportati nelle tabelle seguenti.

### 2.2.1 Valori limite assoluti di immissione

Definizione: *Valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori.*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limite diurno Leq(A)	Limite notturno Leq(A)
<b>I Aree particolarmente protette</b>	50	40
<b>II Aree prevalentemente residenziali</b>	55	45
<b>III Aree di tipo misto</b>	60	50
<b>IV Aree di intensa attività umana</b>	65	55
<b>V Aree prevalentemente industriali</b>	70	60
<b>VI Aree esclusivamente industriali</b>	70	70

### 2.2.2 Valori limite di emissione

Definizione: *Valore massimo che può essere emesso da una sorgente sonora, rilevato in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità.*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limite diurno Leq(A)	Limite notturno Leq(A)
<b>I Aree particolarmente protette</b>	45	35
<b>II Aree prevalentemente residenziali</b>	50	40
<b>III Aree di tipo misto</b>	55	45
<b>IV Aree di intensa attività umana</b>	60	50
<b>V Aree prevalentemente industriali</b>	65	55
<b>VI Aree esclusivamente industriali</b>	65	65

### 2.2.3 Valori di qualità

Definizione: Valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limite diurno Leq(A)	Limite notturno Leq(A)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

### 2.2.4 Valori di attenzione

Definizione: Valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente.

La definizione quantitativa dei limiti di attenzione è riportata nell'articolo 6 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

Si ricorda che i valori di attenzione assumono particolare importanza dal momento che il loro superamento comporta l'adozione obbligatoria di un piano di risanamento acustico ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 447/95; si evidenzia altresì che questi limiti non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

### **2.3 Adempimento a carico del Comune ai sensi della "Legge Quadro sull'inquinamento acustico"**

Per quanto riguarda gli adempimenti a carico delle Amministrazioni Comunali, stabiliti dall'articolo 6 della Legge 447/95, essi sono sintetizzati nei seguenti punti:

- ❖ Classificazione del territorio comunale in zone secondo i criteri stabiliti dalla Regione (in tal senso la Regione Piemonte ha già formalmente provveduto, con l'emissione dei "Criteri per la classificazione acustica del territorio");
- ❖ Coordinamento della zonizzazione acustica con gli strumenti urbanistici;
- ❖ Adozione di piani di risanamento acustico in seguito all'impossibilità di classificare frazioni di territorio in zone limitrofe i cui limiti differiscano per più di 5 dB(A) e in caso di superamento dei limiti di attenzione di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997;
- ❖ Controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- ❖ Adozione di regolamenti per l'attuazione di disciplina regionale e statale in materia di inquinamento acustico;
- ❖ Controllo delle emissioni sonore prodotte dagli autoveicoli;
- ❖ Autorizzazione delle attività temporanee che provocano rumore;
- ❖ Modifica del regolamento locale di igiene tipo per il contenimento dell'inquinamento acustico.



E' opportuno segnalare, in questa sede, che le Amministrazioni Comunali dovranno prestare particolare attenzione alle emanazioni relative alle modalità di redazione, adozione e applicazione dei piani di risanamento acustico, previsti per quelle porzioni di territorio adiacenti classificati secondo classi acustiche che differiscano per più di 5 dB(A), nonché alle nuove tipologie di limiti di cui all'articolo 2 della Legge 447/95, in base ai quali i Comuni dovranno tendere ad uno standard ottimale di quiete, mediante l'adozione dei cosiddetti "limiti di qualità".

I provvedimenti presi dalle Amministrazioni nell'ambito dei piani di risanamento, e anche la pianificazione urbanistica dei comuni, dovranno tendere quindi a garantire un clima acustico dettato dalla legge, con limiti a cui tendere, già implicitamente definiti dalla suddivisione del territorio in zone acustiche.

### **3. PRINCIPI METODOLOGICI PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI ZONIZZAZIONE**

Il metodo di lavoro adottato per elaborare il Piano di Zonizzazione Acustica dei Comuni facenti parte della Comunità Montana Monte Rosa, è quello indicato dalla D.G.R. 85-3802 del 6 agosto 2001 della Regione Piemonte. Tale metodo prevede l'esecuzione del lavoro secondo 4 distinte fasi.

**Fase 0** - Acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici.

**Fase 1** - Analisi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. – determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica.

**Fase 2** - Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica.

**Fase 3** - Omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto.

**Fase 4** - Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

Inoltre, la zonizzazione si basa sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con le attività umane in essa svolte. Da questo postulato conseguono i cinque elementi guida per l'elaborazione della classificazione acustica:

- 1.** la zonizzazione acustica deve riflettere le scelte delle Amministrazioni Comunali in materia di destinazione d'uso del territorio (ex art.2 comma 2 della Legge Quadro). Tale scelta garantisce sia il rispetto delle volontà politica delle Amministrazioni Locali (conseguente anche ad una complessa analisi socio-economica del territorio) che l'adeguatezza del clima acustico per le attività che anche in futuro si insedieranno nelle diverse aree del territorio;
- 2.** la zonizzazione acustica deve tenere conto dell'attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d'uso da Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) non determini in modo univoco la classificazione acustica, oppure, per le zone interamente urbanizzate, se la destinazione d'uso non risulti rappresentativa;
- 3.** la zonizzazione acustica deve tenere conto, solo per le zone non completamente urbanizzate, del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi valori di qualità che si discostano più di 5 dB(A);
- 4.** la zonizzazione acustica non deve tenere conto delle infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.). Con questa scelta, tali elementi, soggetti a specifica normativa classificatoria, non sono considerati solo nei casi di anomala associazione tra infrastruttura ed insediamento (residenziale o lavorativo);
- 5.** la zonizzazione acustica deve privilegiare, in generale ed in ogni caso dubbio, scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro.

Sulla base di questi principi generali sono state poi determinate alcune scelte specifiche ed operative sulle quali basare la classificazione acustica a livello intercomunale, in funzione dell'ambito territoriale e delle peculiarità tipiche dell'area in cui si opera.

### **3.1 Elementi utili all'attribuzione delle Classi (ex. L.R 52/00)**

#### **Classe I- aree particolarmente protette**

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.".

Le aree da inserire in Classe I sono le porzioni di territorio per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione. Il D.P.C.M. 14/11/97, indica dei casi esemplificativi: le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.

Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi cliniche, ecc.), in tal caso assumono la classificazione attribuita all'edificio in cui sono poste. Gli istituti musicali sono posti in Classe III.

I parchi e i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle stesse dovranno essere considerati parte integrante dell'area definita in Classe I. Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate in Classe I, in quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe III). Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I, sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio.

Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio). Non è da intendersi che tutto il centro storico debba rientrare automaticamente in tale definizione, così come possono invece rientrarvi anche zone collocate al di fuori di questo.

Oltre ai parchi istituiti e alle riserve naturali anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati al riposo ed allo svago con vocazione naturalistica vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un'importante

presenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc...), la classe acustica potrà essere di minore tutela.

Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite. Le aree di particolare interesse ambientale verranno classificate in Classe I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico. Le aree cimiteriali vanno di norma poste in Classe I.

### **Classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali".

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa. In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che non siano inserite in contesti industriali (Classe IV-V) o terziari (Classe III-IV).

I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse, di norma non vanno inseriti in Classe II vista la densità di popolazione, nonché la presenza di attività commerciali e uffici, che potranno condurre all'attribuzione di Classe III-IV.

### **Classe III – aree di tipo misto**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole. Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI). In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

#### **Classe IV – aree di intensa attività umana**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie. Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi. Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione devono essere collocate nella Classe V.

#### **Classe V – aree prevalentemente industriali**

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

#### **Classe VI – aree esclusivamente industriali**

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendo l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

### ***3.2 Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti***

Per rispettare il divieto dell'accostamento di aree non completamente urbanizzate i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dBA di Leq, si inseriscono delle fasce "cuscinetto" digradanti (a questo proposito si considerano come aree completamente urbanizzate quelle assimilabili alle zone territoriali omogenee A e B del D.M. 1444/68).

Esse hanno dimensione minima pari a 50 m. e valori di qualità decrescenti di 5 dBA. E' importante ricordare che il divieto riguardante l'accostamento di aree i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dBA di Leq è valido anche se le aree sono di comuni distinti. L'inserimento delle fasce cuscinetto avviene attraverso le seguenti analisi:

- identificazione di tutti gli accostamenti critici;
- selezione degli accostamenti critici tra aree non completamente urbanizzate (inclusi i casi di accostamento tra un'area urbanizzata ed una non urbanizzata). Le aree ad esclusiva destinazione agricola sono da considerarsi come non urbanizzate;
- inserimento delle fasce "cuscinetto".

Tali fasce devono essere posizionate secondo i seguenti criteri:

- ✓ accostamento critico tra due aree non urbanizzate: per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico le fasce cuscinetto sono da distribuire in numero uguale all'interno di entrambe le aree; nel caso di un numero pari di salti di classe deve essere inserita una fascia in più nell'area a valore di qualità più elevato;
- ✓ accostamento critico tra un'area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata o tra due aree non completamente urbanizzate: le fasce cuscinetto non dovranno essere interrotte in corrispondenza di zone urbanizzate ogni qual volta l'area complessiva soggetta all'inserimento della fascia cuscinetto possieda una densità urbanistica assimilabile alla Zona C del D.M. 1444/68. Nell'ipotesi che la fascia vada ad interessare più isolati, il requisito di cui sopra dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei settori di questa relativi ai vari isolati. Se un edificio o un nucleo di edifici risulta tagliato da una fascia cuscinetto, dovrà essere ricompreso solo se risulta ricadente nella fascia per più del 50% della loro superficie totale.

### **3.3 Note sull'inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture**

Scopo di questa fase è l'inserimento delle fasce di pertinenza previste all'art.3 comma 2 della Legge Quadro 447/95, che dovrà avvenire con operazioni differenziate a seconda della tipologia dell'infrastruttura in esame.

Per ciò che concerne le infrastrutture ferroviarie, ad esempio, il D.P.R. 459/98 definisce che le fasce di pertinenza sono da conteggiare a partire dalla mezzeria dei binari esterni (nei Comuni della Comunità Montana Monte Rosa non è presente una linea ferroviaria).

Per le infrastrutture stradali non dovranno essere inserite le fasce territoriali di pertinenza, poiché non è ancora stato emanato lo specifico decreto attuativo. Si segnala che l'ultima versione della bozza del decreto prevede l'inserimento di fasce cuscinetto per la quasi totalità delle infrastrutture stradali (sono escluse le strade vicinali e le mulattiere), di dimensioni diverse in funzione della tipologia dell'infrastruttura stessa.

L'inserimento delle fasce di pertinenza si realizza sovrapponendo le stesse alla zonizzazione "generale" eseguita nei passi illustrati in precedenza. In tal modo le aree in prossimità delle grandi infrastrutture di trasporto vengono ad avere due classificazioni acustiche:

- una prima dipendente dalla tipologia dell'infrastruttura confinante, che fissa i limiti acustici per il rumore prodotto dall'infrastruttura stessa;
- una seconda definita attraverso il P.R.G.C. e le successive modifiche quantitative e qualitative, che determina i limiti acustici per tutte le altre sorgenti presenti sul territorio.

### ***3.4 Identificazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto***

I Comuni individuano formalmente aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto (sagre di paese, feste campestri, manifestazioni varie), in corrispondenza delle aree sotto elencate. L'individuazione esatta delle aree viene indicata negli elaborati grafici con contorno di colore viola/blu.

#### Comune di Bannio Anzino:

- ❖ Località Bannio – in adiacenza strada comunale a monte dell'abitato
- ❖ Località Anzino – area centro abitato
- ❖ Località Pontegrande – area in sponda destra torrente Anza
- ❖ Località Pontegrande – area in sponda sinistra torrente Anza

Comune di Calasca Castiglione:

- ❖ Località Madonna della Gurva
- ❖ Località Antrogna
- ❖ Località Colombetti

Comune di Ceppo Morelli:

- ❖ Località Ceppo Morelli – area chiesa
- ❖ Località Ceppo Morelli – area in sponda destra torrente Anza

Comune di Vanzone con San Carlo:

- ❖ Località Ronchi di Dentro – area a monte strada comunale per Ronchi di Dentro
- ❖ Località Vanzone – area a valle S.R. n° 549
- ❖ Località San Carlo – area a valle S.R. n° 549

Per tali aree c'è la possibilità di richiedere all'Amministrazione Comunale di competenza autorizzazioni in deroga per attività temporanee, nel caso in cui durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi oppure comportino modifiche al clima acustico di una determinata zona.

#### **4. RAPPORTI CON LE ZONIZZAZIONI ACUSTICHE DEI COMUNI CONFINANTI**

Si determina la necessità di una fase "di armonizzazione" successiva al completamento del progetto, consistente nella verifica ed individuazione delle soluzioni per gli accostamenti critici tra aree di comuni confinanti, con divieto di contatto tra aree, non completamente urbanizzate, i cui valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dBA.

I risultati di tale attività verranno comunicati dagli Enti interessati, al fine che provvedano ad inserire reciprocamente le modifiche nelle zonizzazioni acustiche approvate od in corso di approvazione.



## REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

### **A. PREMESSA**

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia d'inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95.

Dal medesimo sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti d'animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice di Procedura Penale; sono escluse anche le vertenze tra privati, regolate dall'art. 844 Codice di Procedura Civile.

La Legge Quadro sull'inquinamento acustico ha introdotto una serie di obblighi e di competenze, in capo a vari soggetti.

Per dare corretta attuazione al *Piano di Zonizzazione Acustica* si forniscono pertanto gli elementi tecnici per la stesura dei Regolamenti comunali contenenti la definizione dei limiti massimi ammissibili di livello di rumore, suddivisi per zone ed attività, modalità applicative e di sorveglianza, nonché altre indicazioni accessorie. Il presente regolamento intende disciplinare i seguenti ambiti:

- ✓ Il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
- ✓ Lo svolgimento di attività spettacoli e manifestazioni temporanee, in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ✓ La concessione delle autorizzazioni in deroga.

### **B. OBBLIGHI E COMPETENZE DEL COMUNE**

- Adozione dei *Piani di Risanamento Acustico*, assicurando il coordinamento con *il Piano Urbano del Traffico* od analogo strumento, con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. Per il *Piano di Risanamento* la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di approvazione;
- Controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad

attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali. Controllo dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture e provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

- Adozione di Regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- Rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- Controllo delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, del rumore prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all'aperto, della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione presentata per la valutazione di impatto acustico;
- Controllo, sia in sede di progetto sia di realizzazione, del rispetto di quanto stabilito dalla normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- Controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali, polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitano l'utilizzo, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
- Autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.
- Controllo del rispetto dei limiti sonori delle sorgenti sonore nei luoghi d'intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n° 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi d'intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo".

In sostanza, il Comune ha l'obbligo e la competenza di operare:

- ❖ la classificazione del territorio comunale;
- ❖ il coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione;

- ❖ l'adozione dei piani di risanamento;
- ❖ il controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità;
- ❖ l'adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale;
- ❖ la rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli;
- ❖ le funzioni amministrative di controllo;
- ❖ l'adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale;
- ❖ l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee.

### **C. ATTIVITÀ E LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE IN AMBIENTI ESTERNI ED IN AMBIENTI ABITATIVI**

Ai fini del presente regolamento, per attività si intende qualsiasi elemento funzionale che genera emissioni ed immissioni sonore nell'ambiente. Di seguito si ripropongono i valori già indicati al "Capitolo 2" della Relazione descrittiva.

**Valori limite di emissione:** valore massimo che può essere emesso da una sorgente sonora, rilevato in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità.

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Limite diurno Leq(A)</b>	<b>Limite notturno Leq(A)</b>
<b>I Aree particolarmente protette</b>	45	35
<b>II Aree prevalentemente residenziali</b>	50	40
<b>III Aree di tipo misto</b>	55	45
<b>IV Aree di intensa attività umana</b>	60	50
<b>V Aree prevalentemente industriali</b>	65	55
<b>VI Aree esclusivamente industriali</b>	65	65

**Valori limite assoluti di immissione:** valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limite diurno Leq(A)	Limite notturno Leq(A)
<b>I Aree particolarmente protette</b>	50	40
<b>II Aree prevalentemente residenziali</b>	55	45
<b>III Aree di tipo misto</b>	60	50
<b>IV Aree di intensa attività umana</b>	65	55
<b>V Aree prevalentemente industriali</b>	70	60
<b>VI Aree esclusivamente industriali</b>	70	70

**Valori di qualità:** valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limite diurno Leq(A)	Limite notturno Leq(A)
<b>I Aree particolarmente protette</b>	47	37
<b>II Aree prevalentemente residenziali</b>	52	42
<b>III Aree di tipo misto</b>	57	47
<b>IV Aree di intensa attività umana</b>	62	52
<b>V Aree prevalentemente industriali</b>	67	57
<b>VI Aree esclusivamente industriali</b>	70	70

La misura dei limiti sopraindicati deve essere eseguita in osservanza a quanto disposto dal D.M. 16/03/1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*" ed in generale alla normativa vigente all'atto della misurazione stessa.

Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata (A) può essere rilevato con i seguenti metodi:

- ❖ per integrazione continua: il valore viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento (diurno dalle h. 06.00 alle h. 22.00 – notturno dalle

h. 22.00 alle h. 06.00), con l'eventuale esclusione degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame;

- ❖ con tecnica di campionamento: il valore viene ottenuto misurando il rumore ambientale in un intervallo di tempo  $(T_0)_i$ . In questo caso il valore viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata (A), relativo agli intervalli del tempo di osservazione, dato dalla relazione logaritmica così come prevista all'allegato B.2 - lettera b) del D.M. 16/03/1998.

#### **D. VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI (D.P.C.M. 5/12/1997)**

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuove costruzioni devono essere corredate da valutazione e dichiarazione da parte di Tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 commi 6, 7, 8 della Legge Quadro 447/95, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97.

In caso di presentazione di progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente, che ne modificano le caratteristiche acustiche, l'Amministrazione Comunale deve chiedere al progettista una dichiarazione, in cui si attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Le domande per il rilascio di concessione edilizie per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche, redatta da Tecnico Competente, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno.

I valori riportati nel Decreto devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali sia rilasciata concessione edilizia per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia.

Al fine di una corretta interpretazione della legge sopra ricordata, si intendono come solai tutte le partizioni orizzontali presenti nell'edificio che si trovino sopra a vani abitabili o spazi comuni.

## **E. VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (L. 447/95, ART. 8, COMMA 3)**

Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie o atti edilizi così come previsti dalla normativa vigente, o di provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione di insediamenti o immobili occorre presentare una valutazione previsionale del clima acustico nei seguenti casi:

- ❖ SCUOLE E ASILI NIDO
- ❖ OSPEDALI
- ❖ PARCHI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI
- ❖ CASE DI CURA E RIPOSO
- ❖ NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI REALIZZATI IN PROSSIMITA' DI:
  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n. 285;
  - discoteche;
  - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La valutazione del clima acustico dovrà essere redatta da Tecnico competente in acustica ambientale ed eseguita in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 "*Criteria per la redazione della documentazione di clima acustico*", ed opportunamente corredata da dati, misure strumentali e considerazioni.

## **F. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO (L. 447/95, ART. 8, COMMI 4-6)**

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili

e infrastrutture, nonché le domande di licenza o d'autorizzazione all'esercizio d'attività produttive devono contenere una documentazione di previsione d'impatto acustico (ex. art. 8 - comma 4 - Legge 447/65).

Il titolare o avente titolo, per le nuove attività di qualsiasi natura, o per ogni variazione di quelle esistenti, alla data di approvazione del Piano di zonizzazione acustica, ha l'obbligo di presentare all'Ufficio comunale competente una dettagliata relazione di Valutazione di impatto acustico asseverata, corredata da dati, misure strumentali e considerazioni adeguate in ottemperanza alla D.G.R. n° 9-11616 del 2 febbraio 2004 "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*", redatta da Tecnico competente in acustica ambientale.

Per ogni variazione delle attività, ove il titolare o avente titolo, abbia già presentato la Valutazione di impatto acustico, nel caso detta variazione non comporti modifiche alle condizioni acustico-ambientali, lo stesso dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'assenza di variazioni alle preesistenti condizioni acustico-ambientali.

Gli organi competenti verificheranno la conformità dell'elaborato presentato dal Tecnico abilitato rispetto ai dati richiesti ed ai i valori limiti della classificazione acustica per la specifica zona.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 52/2000 e della sopra citata D.G.R., la documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento:

- ◆ di tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale (ex l. 349/1988 e successive modifiche e integrazioni) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n. 40/1998 e successive modifiche e integrazioni);
- ◆ delle opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale:
  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
  - discoteche;

- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi. Ai fini del presente provvedimento, con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi aventi le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi);
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- ◆ di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, anche se non sottoposte alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

Ai fini del presente provvedimento, per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Per quanto riguarda le attività produttive, si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (ad esempio parrucchieri, manicure - lavanderie a secco - riparazione di calzature, di beni di consumo personali o per la casa - confezione di abbigliamento su misura - pasticcerie, gelaterie - confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie - eccetera). Sono parimenti escluse dal campo di applicazione le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (ad esempio assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici - lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafo gioielliero).

Si evidenzia che i titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico di cui al presente provvedimento, sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

La documentazione di impatto acustico è una Relazione completa che tenga in considerazione tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione e/o previsione, la cui



redazione dovrà essere tanto più accurata quanto maggiori sono i potenziali effetti acustici indotti dalla realizzazione del progetto.

## **G. LUOGHI D'INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Gli esercenti dei luoghi di cui all'art. 1 comma 1 del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215, hanno l'obbligo di verificare i livelli di pressione sono generati dagli impianti elettroacustici in dotazione, avvalendosi di un Tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95.

I valori dei livelli massimi di pressione sonora  $L_{ASmax}$  e  $L_{Aeq}$  consentiti sono i seguenti:

- $L_{ASmax} = 102,0 \text{ dB(A)}$
- $L_{Aeq} = 95,0 \text{ dB(A)}$

Tali verifiche devono essere effettuate anche in seguito a modifica o riparazione dell'impianto; se questo è dotato di limitatore, si ritiene sia necessario ripetere le misure, e quindi redigere una nuova Relazione, solo dopo modifiche (sostituzioni, ampliamenti) che riguardano i diffusori poiché variando la loro sensibilità a parità di potenza emessa si ottengono livelli di pressione sonora diversi.

Il gestore deve rispettare i limiti imposti dalla legge anche durante esecuzioni dal vivo in cui i gruppi utilizzano i loro impianti o eventualmente modificando gli attuali con l'introduzione di nuovi elementi in questo caso occorre eseguire, ad ogni variazione, una nuova valutazione.

Qualora, a seguito di verifica, sia accertato il superamento dei limiti di cui sopra, il gestore deve attuare tutti gli interventi necessari indicati dal tecnico competente, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati di meccanismi che ne impediscano la manomissione.

Qualora, a seguito di verifica, risulti che i valori accertati rispettano i limiti prescritti, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'art. 3 comma 3 del d.p.c.m. 16/04/1999 n. 215, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato della relazione, deve essere conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, dalle autorità di controllo.

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente Capitolo deve contenere un'adeguata valutazione d'impatto acustico.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo.

## **H. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE**

Il tecnico progettista è tenuto a presentare, unitamente a progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche, una dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal citato D.P.C.M.

Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da Tecnico competente in acustica ambientale.

## **I. ESERCENTI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

L'art. 15 - comma 2 della legge n. 447/95 stabilisce che, entro 6 mesi dalla classificazione acustica del territorio comunale, gli esercenti d'insediamenti produttivi devono presentare, laddove necessario, un *Piano di Risanamento Acustico*, al fine di consentire il rispetto dei limiti di zona.

Per gli impianti produttivi a ciclo continuo, i Piani di Risanamento devono essere finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali, qualora non siano rispettati i valori assoluti d'immissione (D.M. 11/12/96).

Se i Piani di Risanamento non vengono presentati, la stessa legge stabilisce che le imprese inadempienti si devono comunque adeguare ai limiti indicati nel Piano di Zonizzazione comunale entro il termine previsto per la presentazione del suddetto Piano.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 1/12/1996, riguardante gli impianti a ciclo continuo, fissa anche i tempi per la realizzazione del Piano di Risanamento, a decorrere dalla data di presentazione dello stesso; indica inoltre il contenuto di massima della relazione tecnica che accompagna il Piano stesso, ovvero:

- descrizione della tipologia ed entità del rumore presente;
- indicazione delle modalità e dei tempi di risanamento;
- stima degli oneri finanziari necessari.

## **L. ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o risulta legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

In caso d'attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma g, Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Il limite assoluto da non superare (Leq) è 70 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite s'intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui sono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dBA a finestre chiuse.

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati in precedenza, non necessita di specifica richiesta d'autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze.

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda d'autorizzazione in deroga.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

## **M. MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO**

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 16 giornate nell'arco di un anno solare.

Il piano di zonizzazione acustica individua le aree all'interno delle quali è possibile svolgere attività, spettacoli e manifestazioni varie a carattere temporaneo, che comportino emissioni/immissioni sonore superiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente.

Le manifestazioni di cui sopra dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a della Legge 447/95 individuate nella Zonizzazione Acustica. Tali attività non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

Tuttavia, anche per le attività temporanee, al fine di garantire le norme di tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite massimo di pressione sonora previsto da normativa, pari a 102 dB(A) –  $L_{AS}$  max (livello dei valori massimi di pressione sonora ponderato in curva "A" con costante di tempo "slow") oppure 95 dB(A) -  $L_{Aeq}$  (livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A").

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso, e la relativa concessione dell'autorizzazione in deroga, sono basate su criteri che considerano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari d'attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Tutte le attività all'aperto gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o in pubblici esercizi, le attività private in ambito privato, aree di cantiere di lavoro a carattere temporaneo o di tipo mobile, che possono originare rumore, o le attività che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, aventi carattere temporaneo stagionale o provvisorio, devono presentare domanda di autorizzazione per l'espletamento delle attività in deroga ai limiti di emissione ed immissione, e possono essere oggetto di apposita autorizzazione, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

In particolare il provvedimento di autorizzazione in deroga dovrà essere intestato al titolare o avente titolo dell'attività, individuare il luogo dell'attività temporanea ed indicare i limiti temporali della deroga, sia in termini di giorni che di orari e gli eventuali accorgimenti atti a ridurre al minimo l'impatto acustico.

L'Amministrazione Comunale può, per motivate e particolari condizioni, comunque revocare le autorizzazioni in deroga rilasciate. Tutte le autorizzazioni temporanee dovranno prevedere riduzione dei valori delle emissioni sonore dopo le ore 24.00.

Relativamente alle autorizzazioni provvisorie rilasciate per le attività di cantiere di lavoro verrà valutata anche la possibilità, laddove necessario, di concedere dette autorizzazioni anche per gli orari notturni. Non necessitano, invece, di alcun tipo di autorizzazione tutti gli interventi di protezione civile, di pronto intervento e quelli eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità.

## **N. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO**

Il Comune e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le funzioni di controllo previste dalla normativa vigente, anche mediante l'intervento dei dipartimenti provinciali o dell'ARPA.

Domodossola, Novembre 2005

*I Tecnici Urbanisti*

**dott. arch. Luigi Bovio**  
**dott. arch. Milena Gibroni**

*Il Tecnico competente*

*in Acustica Ambientale*  
**dott. geol. Paolo Marangon**